

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef***

di **Dottryna**



Tra le novità introdotte dal D.L. 193/2016, di particolare rilevanza è la modifica al criterio di scomputo delle ritenute d'acconto operate su compensi e provvigioni soggetti all'Irpef.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Imposte dirette", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle novità riguardanti lo scomputo delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

A decorrere dal **03/12/2016**, sono cambiate le regole per lo scomputo delle ritenute d'acconto. Con i [commi 2-bis](#) e [2-ter](#) dell'articolo 5 del D.L. 193/2016, infatti, si modifica la lettera c), comma 1, dell'articolo 22 del Tuir, rubricato "**Scomputo degli acconti**", nonché si integra l'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, riguardante la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Più nel dettaglio, il nuovo [articolo 22, comma 1, lettera c\) del Tuir](#), così come modificato dal decreto fiscale, prevede che:

- le **ritenute a titolo di acconto operate "nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi"** possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo di **competenza** dei redditi. Ad esempio, se il periodo di competenza del reddito è l'anno d'imposta 2016, la ritenuta subita a maggio 2017 potrà essere scomputata dall'imposta relativa al 2016 in quanto operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (settembre 2017);
- alternativamente, la ritenuta a titolo di acconto può essere **scomputata dall'imposta relativa all'anno nel quale è stata operata**. Riprendendo l'esempio precedente, nel caso si opti per questa possibilità, la ritenuta è scomputata dall'imposta relativa all'anno 2017.

È, quindi, possibile **scegliere tra lo scomputo nella dichiarazione** dei redditi relativa **all'anno di competenza** dei redditi (principio di competenza) e lo scomputo nella dichiarazione dell'**anno successivo**, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).

Resta fermo, tuttavia, che *“le ritenute operate **dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi** si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate”*.

Come già anticipato, unitamente alla modifica dell'[articolo 22 del Tuir](#), il legislatore è intervenuto nel modificare il terzo comma dell'[articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#), riguardante **le ritenute sulle provvigioni** inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

In particolare, la ritenuta d'acconto operata sulle **provvigioni**, si scomputa alternativamente:

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di **competenza** *“purché già **operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale**”*;
- dall'imposta relativa al **periodo nel quale è stata operata**.

Qualora la ritenuta sia operata **“successivamente”** alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Ad esempio, per le provvigioni di competenza dell'anno “solare” 2016:

- le ritenute **operate nel 2016** sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi del 2016 (modello Redditi 2017);
- le ritenute **operate nel 2017**:
  - **entro la data di presentazione della dichiarazione** (30/09/2017), sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2016 (modello Redditi 2017) o, in virtù della novella normativa, dall'imposta relativa ai redditi del 2017 (Redditi 2018);
  - **dopo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2017 (modello Redditi 2018).

Appare utile ricordare, inoltre, che proprio gli agenti e i rappresentanti incontravano difficoltà operative e contabili con la precedente disciplina: **le provvigioni del quarto trimestre** dell'anno precedente venivano fatturate nel mese di gennaio dell'anno successivo. In tal caso, mentre l'importo delle provvigioni concorrevano al **reddito dell'anno precedente** (criterio di competenza), le ritenute erano operate nell'anno successivo. Con le nuove regole, invece, si risolve all'origine tale problema.

Convegno di aggiornamento

## **UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)